

(N. 1732)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 novembre 1956 (V. Stampato N. 2443)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 NOVEMBRE 1956

Indennità di maneggio valori agli ufficiali di ragioneria
aventi funzioni di economo-magazziniere del bollo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità spettante, ai termini dell'articolo 4 del regio decreto 3 novembre 1894, numero 468, al personale di ragioneria che esercita le funzioni di economo-magazziniere nelle intendenze di finanza, è stabilita per tutte le sedi nella misura unica di lire 12.000 annue.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.